


AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.	PROCEDURA	<i>Volume</i>	<i>Codice</i>	<i>Data Emissione</i>
	Operazioni Con Parti Correlate	1	PR-12	15/12/2004
		<i>N.ro Revisione</i>	<i>Data Revisione</i>	<i>Pagina</i>
		05	24/06/2021	1 di 20
Risorse, Esazione e commerciale				

PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Approvata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 25 novembre 2010 previo parere favorevole del Comitato degli Amministratori Indipendenti per le operazioni con Parti Correlate espresso in data 25 novembre 2010, da ultimo aggiornata dal Consiglio di Amministrazione in data 24 giugno 2021, previo parere favorevole del Comitato Amministratori Indipendenti per le Operazioni con Parti Correlate sempre in data 24 giugno 2021¹.

L'Amministratore Delegato
Ing. Luigi MASSA



¹ La Procedura viene almeno triennialmente rivista dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato degli Amministratori Indipendenti per le Operazioni con Parti Correlate.

AUTOSTRAD MERIDIONALI S.p.A.	PROCEDURA	<i>Volume</i>	<i>Codice</i>	<i>Data Emissione</i>
	Operazioni Con Parti Correlate	1	PR-12	15/12/2004
Risorse, Esazione e commerciale		<i>N.ro Revisione</i>	<i>Data Revisione</i>	<i>Pagina</i>
		05	24/06/2021	I di 20

INDICE

PREMESSA	2
DEFINIZIONI	2
AMBITO DI APPLICAZIONE	7
CASI DI ESCLUSIONE	7
VERIFICHE PRELIMINARI E PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	9
OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA	10
OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA	11
DELIBERE QUADRO	13
OPERAZIONI DI COMPETENZA ASSEMBLEARE	13
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E COMUNICAZIONI AL PUBBLICO	14
OBBLIGHI INFORMATIVI	14
INDIVIDUAZIONE E TENUTA DELL'ELENCO PARTI CORRELATE	15
INDIVIDUAZIONE DEI DIRIGENTI CON RESPONSABILITA' STRATEGICHE	15
COMUNICAZIONI ALLA SOCIETA'	15
DISPOSIZIONI GENERALI	16
ALLEGATO 1	17

AUTOSTRAD MERIDIONALI S.p.A.	PROCEDURA	<i>Volume</i>	<i>Codice</i>	<i>Data Emissione</i>
	Operazioni Con Parti Correlate	1	PR-12	15/12/2004
		<i>N.ro Revisione</i>	<i>Data Revisione</i>	<i>Pagina</i>
		05	24/06/2021	2 di 20
Risorse, Esazione e commerciale				

1. PREMESSA

La presente procedura (la “**Procedura**”) è adottata dal Consiglio di Amministrazione di Autostrade Meridionali S.p.A. (“**SAM**” o la “**Società**”) in attuazione di quanto previsto dall’art. 2391 bis c.c., dal Regolamento adottato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - Consob - con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato (il “**Regolamento**”) e precisato nelle comunicazioni interpretative di Consob; fermo restando quanto previsto dagli artt. 2497-ter e 2391 cod. civ. e dall’art. 114, co. 1, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”) nonché dall’art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (“**Regolamento MAR**”), la presente Procedura disciplina le operazioni con parti correlate realizzate dalla Società direttamente c/o per il tramite di società da essa controllate.

La presente Procedura entra in vigore il 1° gennaio 2011 e sostituisce la precedente Procedura in materia di operazioni con parti correlate, approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società del 30 ottobre 2009, fermo restando che la disciplina di trasparenza e gli obblighi informativi di cui all’art. 5 del Regolamento si applicano a partire dal 1° dicembre 2010.

Il Consiglio di Amministrazione della Società valuterà periodicamente – ogni volta che ne ravvisi l’opportunità e, comunque, con cadenza almeno triennale – la necessità di apportare modifiche ed integrazioni alla presente Procedura (e ai suoi allegati). Eventuali variazioni della Procedura saranno approvate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Comitato OPC (come definito di seguito) e il parere del predetto Comitato dovrà essere emesso anche con riguardo all’eventuale decisione di non procedere, all’esito della valutazione della procedura in essere, ad alcuna modifica. In ogni caso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l’Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro e con il supporto delle strutture aziendali competenti, sempre previo parere favorevole del Comitato OPC, hanno la facoltà di apportare alla Procedura le modificazioni rese necessarie da: (i) mutamenti che dovessero intervenire nelle disposizioni normative in materia (ivi incluse, a titolo esemplificativo, le modifiche ai principi contabili internazionali) c/o a seguito di comunicazioni interpretative emesse dalla Consob; (ii) da modifiche dell’assetto organizzativo di SAM. In tali casi, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale vengono informati alla prima occasione utile

2. DEFINIZIONI

- 2.1 In aggiunta alle definizioni contenute in altri articoli, i termini e le espressioni con lettera iniziale maiuscola utilizzati nella presente Procedura hanno il significato ad essi qui di seguito attribuito, essendo peraltro precisato che il medesimo significato vale sia al singolare sia al plurale:

Advisory Board: il Comitato composto dal Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari, dal Responsabile Amministrazione, Finanza, Controllo di Gestione e Contratti e dall’Amministratore Delegato della Società, avente il compito di individuare, sulla base delle informazioni ricevute e disponibili, le Parti Correlate (come definite di seguito) secondo quanto previsto dall’articolo 8, fermo restando quanto previsto all’art. 9 lett. a);

Amministratore Delegato: indica l’amministratore delegato *pro tempore* della Società;

AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.	PROCEDURA	<i>Volume</i>	<i>Codice</i>	<i>Data Emissione</i>
	Operazioni Con Parti Correlate	1	PR-12	15/12/2004
		<i>N.ro Revisione</i>	<i>Data Revisione</i>	<i>Pagina</i>
		05	24/06/2021	3 di 20
Risorse, Esazione e commerciale				

Amministratori Indipendenti: gli Amministratori della Società riconosciuti come indipendenti dalla Società medesima ai sensi del Codice di Autodisciplina di SAM (il “Codice di Autodisciplina”) ovvero del Codice di *Corporate Governance* approvato da Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020 (il “Codice di *Corporate Governance*”);

Amministratori Non Coinvolti nell’Operazione: si intendono gli amministratori che non abbiano nell’operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società. Al contrario, si definiscono Amministratori Coinvolti coloro che abbiano nell’operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società, tenuti ad astenersi ai sensi dell’articolo 5.4 (g) e dell’articolo 5.5 (g).

Amministratori Non Correlati: ai fini dei pareri di cui agli articoli 5.4 (a) (Operazioni di Minore Rilevanza) e 5.5 (f) (Operazioni di Maggiore Rilevanza) per amministratori non correlati si intendono gli amministratori della Società diversi:

- (a) dalla controparte (ovvero, diversi dagli amministratori della controparte nel caso in cui la controparte sia una qualsiasi entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone) della Società in una determinata operazione realizzata dalla Società direttamente;
- (b) dalle parti correlate di detta controparte.

Amministratori Non Esecutivi: gli amministratori della Società riconosciuti come tali dalla Società medesima ai sensi del Codice di Autodisciplina ovvero del Codice di *Corporate Governance*;

SAM o la Società: Autostrade Meridionali S.p.A.;

Autorità di vigilanza: si intende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Banca d'Italia, Consob, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e comunque qualsiasi Autorità, italiana o estera, legittimata a emettere provvedimenti vincolanti per la società;

Comitato OPC: si intende il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, costituito da Amministratori Indipendenti, all’interno del Consiglio di Amministrazione della Società, in ogni caso secondo le regole in materia di composizione previste dalla presente Procedura;

Controllo/Controllo Congiunto: si intende il controllo/controllo congiunto come definito dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002, la cui versione di volta in volta vigente è riportata, per pronto riscontro, nell’Allegato 1.

Cumulo di Operazioni con Parti Correlate: si intende un insieme di operazioni fra loro omogenee, o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, concluse nel corso di uno stesso esercizio con una stessa parte correlata o con soggetti correlati sia a quest’ultima sia alla Società, che, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, complessivamente considerate, superino almeno uno degli indici previsti nella definizione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, di cui alla presente Procedura.

AUTOSTRAD MERIDIONALI S.p.A.	PROCEDURA	<i>Volume</i>	<i>Codice</i>	<i>Data Emissione</i>
	Operazioni Con Parti Correlate	1	PR-12	15/12/2004
		<i>N.ro Revisione</i>	<i>Data Revisione</i>	<i>Pagina</i>
		05	24/06/2021	4 di 20
Risorse, Esazione e commerciale				

Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari: il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari nominato dal Consiglio di Amministrazione di SAM ai sensi dell'art. 154-*bis* del TUF.

Dirigenti con Responsabilità Strategiche ("DIRS"): si intendono i dirigenti con responsabilità strategiche della Società come definiti dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art.6 del regolamento (CE) n. 1606/2002, la cui versione di volta in volta vigente è riportata, per pronto riscontro, nell'Allegato 1.

Influenza Notevole: si intende l'influenza notevole come definita dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002, la cui versione di volta in volta vigente è riportata, per pronto riscontro, nell'Allegato 1.

Joint Venture: si intende *joint venture* come definita dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002, la cui versione di volta in volta vigente è riportata, per pronto riscontro, nell'Allegato 1.

Operazione con Parte Correlata: si intende un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra la Società e una sua Parte Correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Tra tali operazioni rientrano: (i) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate; (ii) le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

Operazioni di Importo Esiguo: si intendono le Operazioni con Parti Correlate in cui il prevedibile ammontare massimo del corrispettivo o il prevedibile valore massimo delle prestazioni a carico della Società non superi, per ciascuna operazione:

- (a) Euro 100.000, in ragione d'anno, con riferimento all'assegnazione e all'incremento di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ivi incluso il rilascio di prestiti, finanziamenti o garanzie, ad un componente di un organo di amministrazione o controllo o agli altri DIRS individuati ai sensi dell'articolo 9 della Procedura ovvero ai loro Stretti Familiari;
- (b) Euro 200.000, in ragione d'anno, per singola operazione con Parti Correlate diversa da quelle di cui alla precedente lettera (a), qualora la controparte sia una persona fisica;
- (c) Euro 500.000 in ragione d'anno, per singola operazione con Parti Correlate diverse da quelle di cui alle precedenti lettere (a) e (b), ovvero per operazioni con Parti Correlate diverse da quelle di cui alle precedenti lettere (a) e (b) concluse con una medesima Parte Correlata tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario.

Operazioni di Maggiore Rilevanza ⁽²⁾: le Operazioni con Parti Correlate in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

² Cfr. Allegato 3 del Regolamento

AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.	PROCEDURA	<i>Volume</i>	<i>Codice</i>	<i>Data Emissione</i>
	Operazioni Con Parti Correlate	1	PR-12	15/12/2004
		<i>N.ro Revisione</i>	<i>Data Revisione</i>	<i>Pagina</i>
Risorse, Esazione e commerciale		05	24/06/2021	5 di 20

(a) indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione). Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- A. per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- B. per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
- C. per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo;

(b) indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione. Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- A. in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- B. in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- A. in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- B. in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività;

(c) indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

In caso di operazioni compiute dalla Società con la controllante quotata o con parti correlate a quest'ultima e alla Società, si ha Operazione di Maggiore Rilevanza laddove almeno uno dei

AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.	PROCEDURA	<i>Volume</i>	<i>Codice</i>	<i>Data Emissione</i>
	Operazioni Con Parti Correlate	1	PR-12	15/12/2004
		<i>N.ro Revisione</i>	<i>Data Revisione</i>	<i>Pagina</i>
05		24/06/2021	6 di 20	
Risorse, Esazione e commerciale				

predetti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 2,5%.

Operazioni di Minore Rilevanza (*): le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

Operazioni Ordinarie (*): le Operazioni con Parti Correlate, incluse quelle che costituiscono Operazioni di Maggiore Rilevanza, che:

- (a) rientrino nell'ordinario esercizio dell'attività operativa ovvero della connessa attività finanziaria della Società;
- (b) e siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard* e cioè:
 - (i) a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio; ovvero
 - (ii) a condizioni basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti; ovvero
 - (iii) a condizioni corrispondenti a quelle praticate a soggetti con cui la società sia obbligata a contrarre a un determinato corrispettivo per fonte normativa o per provvedimento di Autorità di vigilanza; ovvero ancora
 - (iv) all'esito di una gara ad evidenza pubblica.

Parte Correlata (*): si intende una parte correlata come definita dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002, la cui versione di volta in volta vigente e riportata, per pronto riscontro, nell'Allegato 1.

Regolamento Emittenti: il regolamento adottato con delibera Consob n.11971 del 14/5/1999 e smi.

Responsabile Amministrazione, Finanza, Controllo di Gestione e Contratti: il Responsabile Amministrazione, Finanza, Controllo di Gestione e Contratti di Autostrade Meridionali S.p.A.

Responsabile dell'Operazione: l'esponente della Società di volta in volta responsabile dello svolgimento di un'Operazione.

Soci Non Correlati (*): si intendono i soggetti ai quali spetta il diritto di voto nell'assemblea della Società diversi:

- dalla controparte (ovvero, diversi dagli amministratori della controparte nel caso in cui la controparte sia una qualsiasi entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone) della Società in una determinata operazione realizzata dalla Società direttamente;
- dalle parti correlate di detta controparte e dalle Parti Correlate di SAM

Stretto Familiare: si intende uno stretto familiare come definito dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n.

³ Cfr. art. 7 del Regolamento

⁴ Cfr. art. 13 del Regolamento

⁵ Cfr. art. 3 lett. a) del Regolamento

⁶ Cfr. art. 3 lett. l) del Regolamento

AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.	PROCEDURA	<i>Volume</i>	<i>Codice</i>	<i>Data Emissione</i>
	Operazioni Con Parti Correlate	1	PR-12	15/12/2004
		<i>N.ro Revisione</i>	<i>Data Revisione</i>	<i>Pagina</i>
Risorse, Esazione e commerciale		05	24/06/2021	7 di 20

1606/2002, la cui versione di volta in volta vigente e riportata, per pronto riscontro, nell'Allegato 1.

2.2 Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica⁷. L'interpretazione delle definizioni di Parte Correlata e di Operazione con Parte Correlata e delle altre definizioni prima richiamate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 vigenti alla data di entrata in vigore del Regolamento e della presente Procedura.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

3.1 Le disposizioni del Regolamento e la presente Procedura si applicano a tutte le Operazioni con Parti Correlate, fatti salvi i casi di esclusione disciplinati dal successivo articolo 4.

4. CASI DI ESCLUSIONE

4.1 Le disposizioni del Regolamento e la presente Procedura non si applicano:

- (a) alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2389, co. 1, del cod. civ., relative ai compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed ove costituito il Comitato Esecutivo, né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori della Società investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'art. 2389, co. 3, del cod. civ.;
- (b) alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2402 del cod. civ., relative ai compensi spettanti ai componenti il Collegio Sindacale;
- (c) alle operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:
 - 1) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del cod. civ.;
 - 2) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
 - 3) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del cod. civ. e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'art. 132 del TUF.
- (d) alle Operazioni di Importo Esiguo realizzate dalla Società con sue Parti Correlate;

4.2 Fermo quanto previsto dall'art. 5, comma 8 del Regolamento, ove applicabile, le disposizioni del Regolamento e la presente Procedura non si applicano:

⁷ Cfr. Allegato 1.3 del Regolamento

AUTOSTRAD MERIDIONALI S.p.A.	PROCEDURA	<i>Volume</i>	<i>Codice</i>	<i>Data Emissione</i>
	Operazioni Con Parti Correlate	1	PR-12	15/12/2004
		<i>N.ro Revisione</i>	<i>Data Revisione</i>	<i>Pagina</i>
		05	24/06/2021	8 di 20
Risorse, Esazione e commerciale				

- (a) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF e alle relative operazioni esecutive;
- (b) alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della Società in materia di remunerazione degli amministratori della Società investiti di particolari cariche - diverse dalle deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2389, co. 3, cod. civ. - nonché dei DIRS, a condizione che:
- A. la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'Assemblea;
 - B. nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato competente, composto esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
 - C. la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali.
- (c) fermo quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento MAR, alle Operazioni Ordinarie realizzate dalla Società con Parti Correlate. Tuttavia, qualora un'Operazione Ordinaria realizzata dalla Società con sue Parti Correlate configuri un'Operazione di Maggiore Rilevanza:
- A. la Società comunica alla Consob e al Comitato OPC, entro il termine indicato nell'art. 5, co. 3, del Regolamento, la controparte, l'oggetto, il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione, nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*, fornendo oggettivi elementi di riscontro;
 - B. la Società indica nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'art. 5, co. 8, del Regolamento, quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esclusione in esame.
- 4.3 Le disposizioni del Regolamento e la presente Procedura, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento, non si applicano alle Operazioni con Parti Correlate della Società da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla Società o dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità della Società stessa o del gruppo;
- 4.4 Nei casi in cui l'operazione non sia di competenza dell'Assemblea, né debba essere da questa autorizzata, ai sensi dell'articolo 33.3 dello Statuto e dell'articolo 13.6 del Regolamento, in caso di urgenza, ferme le disposizioni dell'art. 5 del Regolamento e la riserva di competenza a deliberare in capo al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del Regolamento applicabili alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, le disposizioni del Regolamento e la presente Procedura non si applicano alle Operazioni con Parti Correlate realizzate dalla Società purché:
- (a) qualora l'Operazione con Parte Correlata da compiere ricada nelle competenze dell'Amministratore Delegato o (se costituito) del Comitato Esecutivo della Società, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società sia informato delle ragioni di

AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.	PROCEDURA	<i>Volume</i>	<i>Codice</i>	<i>Data Emissione</i>
	Operazioni Con Parti Correlate	1	PR-12	15/12/2004
		<i>N.ro Revisione</i>	<i>Data Revisione</i>	<i>Pagina</i>
Risorse, Esazione e commerciale		05	24/06/2021	9 di 20

urgenza tempestivamente e, comunque, prima del compimento dell'Operazione con Parte Correlata;

- (b) ferma restando la sua efficacia, l'Operazione con Parte Correlata sia successivamente oggetto di una deliberazione non vincolante della prima Assemblea ordinaria della Società utile;
- (c) il Consiglio di Amministrazione della Società predisponga per l'Assemblea ordinaria una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni di urgenza;
- (d) il Collegio Sindacale della Società riferisca all'Assemblea ordinaria le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- (e) la relazione e le valutazioni di cui ai precedenti paragrafi c) e d) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea ordinaria presso la sede sociale e con le modalità indicate, nella Parte III Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti;
- (f) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea ordinaria, siano messe a disposizione del pubblico - con le modalità indicate nella Parte III , Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti - le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci Non Correlati.

4.5 Restano fermi gli obblighi informativi di cui all'articolo 7 che segue, fatta eccezione per le Operazioni di Importo Esiguo cui tali obblighi non si applicano.

5. VERIFICHE PRELIMINARI E PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

5.1 Il Responsabile dell'Operazione accerta, in avvio di qualsiasi operazione, l'eventuale correlazione della controparte alla Società, consultando l'elenco delle Parti Correlate di cui al successivo articolo 8. Il Responsabile dell'Operazione sottopone poi al Comitato OPC le informazioni relative all'operazione, affinché il Comitato OPC verifichi l'eventuale applicabilità dei casi di esclusione di cui al precedente articolo 4. In caso di applicazione di uno dei casi di esclusione di cui al precedente articolo 4, il Responsabile dell'Operazione può procedere alla formalizzazione dell'operazione, fatti salvi gli obblighi informativi di cui all'articolo 7 che segue;

5.2 Laddove l'operazione si qualifichi come Operazione con Parte Correlata e la stessa non rientri in una delle esclusioni di cui all'art. 4 che precede, né sia compiuta in attuazione di una delibera quadro ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5.6 che segue, il Responsabile dell'Operazione procederà come segue:

- darà avvio all'iter procedurale trasmettendo - in sede di avvio dell'Operazione e comunque almeno 15 giorni prima della data prevista per il perfezionamento dell'operazione medesima - una comunicazione (la "Comunicazione") al Presidente del Comitato OPC nonché, per conoscenza, al Presidente del Collegio Sindacale, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Responsabile Amministrazione,

AUTOSTRAD MERIDIONALI S.p.A.	PROCEDURA	<i>Volume</i>	<i>Codice</i>	<i>Data Emissione</i>
	Operazioni Con Parti Correlate	1	PR-12	15/12/2004
		<i>N.ro Revisione</i>	<i>Data Revisione</i>	<i>Pagina</i>
		05	24/06/2021	10 di 20
Risorse, Esazione e commerciale				

Finanza, Controllo di Gestione e Contratti contenente: (a) una descrizione dell'operazione, l'indicazione del valore, delle condizioni e del previsto termine per il compimento della stessa; (b) l'indicazione circa la qualificazione come operazione di Maggiore/Minore Rilevanza; (b) l'indicazione della Parte Correlata coinvolta e della natura della correlazione, (c) l'illustrazione dei motivi d'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché (d) ogni eventuale altra informazione utile affinché gli organi deliberativi competenti dispongano di complete ed adeguate informazioni in merito all'operazione di volta in volta oggetto di esame;

- verificherà con il Responsabile Amministrazione Finanza, Controllo di Gestione e Contratti se, con l'operazione da porre in essere, si determini il Cumulo di Operazioni con Parti Correlate. In caso positivo, lo stesso Responsabile dell'Operazione informa tempestivamente l'Amministratore Delegato della Società e provvede, d'intesa con l'Investor Relator, affinché sia predisposto e pubblicato, entro 15 giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza, il documento informativo previsto dall'articolo 5.5 (i) della presente Procedura.

5.3 In caso di Operazioni di Minore Rilevanza si applicano le previsioni di cui al seguente articolo 5.4; in caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza si applicano, invece, le previsioni di cui al seguente articolo 5.5.

5.4 OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

- (a) Il Consiglio di Amministrazione e gli organi delegati approvano le Operazioni di Minore Rilevanza previo parere motivato, non vincolante, sull'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, reso dal Comitato OPC, composto da Amministratori Non Esecutivi e Non Correlati e Non Coinvolti, la maggioranza dei quali Indipendenti. Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato OPC.
- (b) La nomina del Comitato OPC è di competenza del Consiglio di Amministrazione, il quale può attribuirne le funzioni ad uno dei comitati già costituiti al suo interno, la cui composizione soddisfi i necessari requisiti. Se non vi ha già provveduto il Consiglio di Amministrazione, i componenti del Comitato OPC sono individuati - per ciascuna operazione di Minore Rilevanza - dall'Amministratore Delegato della Società, sentito il Presidente del Collegio Sindacale.
- (c) Qualora nel Comitato OPC non vi siano almeno due Amministratori Indipendenti e Non Correlati e Non Coinvolti, il Consiglio di Amministrazione (o l'Amministratore Delegato a seconda dei casi) provvederà a modificare - ai soli fini della valutazione dell'operazione in esame - la composizione del Comitato OPC affinché la stessa possa soddisfare i requisiti richiesti dal Regolamento e dalla Procedura. Qualora ciò non sia possibile, il parere previsto al precedente paragrafo a) è reso da un esperto indipendente scelto dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.	PROCEDURA	<i>Volume</i>	<i>Codice</i>	<i>Data Emissione</i>
	Operazioni Con Parti Correlate	1	PR-12	15/12/2004
		<i>N.ro Revisione</i>	<i>Data Revisione</i>	<i>Pagina</i>
		05	24/06/2021	11 di 20
Risorse, Esazione e commerciale				

- (d) I componenti del Comitato OPC di cui alla precedente lettera (b) (ognuno per quanto di propria competenza) devono ricevere con congruo anticipo rispetto alla data fissata per l'esame dell'Operazione, da parte dell'organo competente, complete e adeguate informazioni in merito all'Operazione di Minore Rilevanza nonché, nel caso di Operazioni Ordinarie, oggettivi elementi di riscontro al riguardo. Nel caso in cui l'Operazione di Minore Rilevanza sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, il Presidente o l'Amministratore Delegato assicurano che le medesime informazioni siano tempestivamente trasmesse ai Consiglieri ed ai membri del Collegio Sindacale nel medesimo termine di cui sopra.
- (e) Il Comitato OPC deve rendere il proprio parere prima dell'approvazione dell'Operazione di Minore Rilevanza da parte del Consiglio di Amministrazione, se l'operazione è di competenza di quest'ultimo. Negli altri casi, prima che la Società assuma l'obbligazione di compiere l'Operazione di Minore Rilevanza.
- (f) Il Comitato OPC ha facoltà di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, a spese della Società. Ai fini della loro selezione il Comitato OPC può avvalersi del supporto delle competenti funzioni della Società. Il Comitato OPC verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 al Regolamento.
- (g) Qualora l'Operazione sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione informano tempestivamente, e comunque nel corso della discussione consiliare, lo stesso Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale circa natura, termini, origine e portata del proprio interesse e si astengono dalla votazione sulla stessa.
- (h) Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che approvano un'Operazione di Minore Rilevanza devono essere adeguatamente motivate, avuto riguardo all'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- (i) Fermo quanto previsto alla precedente lett. (d), il Presidente provvede affinché una completa informazione sulle Operazioni di Minore Rilevanza siano fornite al Consiglio di Amministrazione, in conformità all'art. 2381 cod. civ., nonché al Collegio Sindacale in conformità all'art. 150 del TUF. A tal fine, gli organi competenti riferiscono con cadenza almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza.
- (j) Fermi gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 17 del Regolamento MAR, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio la Società mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, nonché sul suo sito internet, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo del Comitato OPC (o dell'esperto indipendente nel caso regolato dalla precedente lett. (c)), nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. I pareri negativi del Comitato OPC sono allegati al documento o pubblicati sul sito internet della Società.

AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.	PROCEDURA	<i>Volume</i>	<i>Codice</i>	<i>Data Emissione</i>
	Operazioni Con Parti Correlate	1	PR-12	15/12/2004
		<i>N.ro Revisione</i>	<i>Data Revisione</i>	<i>Pagina</i>
		05	24/06/2021	12 di 20
Risorse, Esazione e commerciale				

- (k) A seguito della formalizzazione dell'operazione, si applicano *mutatis mutandis* gli obblighi informativi di cui all'articolo 7 che segue, a cura del Responsabile dell'Operazione.

5.5 OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

- (a) Il Consiglio di Amministrazione è competente in via esclusiva per l'approvazione di Operazioni di Maggiore Rilevanza.
- (b) Il Comitato OPC, composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti e Non Correlati e Non Coinvolti, ovvero uno o più dei suoi membri all'uopo delegati da detto Comitato OPC:
- A. deve essere coinvolto tempestivamente nella fase delle trattative ed in quella istruttoria, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato in merito all'Operazione di Maggiore Rilevanza, in conformità a quanto previsto dal precedente articolo 5.4 (d), e
- B. può richiedere informazioni e formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.
- (c) Per la nomina del Comitato *sub* "(b)" si applica, *mutatis mutandis*, il precedente articolo 5.4 (b).
- (d) Al Comitato si applica, *mutatis mutandis*, il precedente articolo 5.4 (f).
- (e) Qualora nel Comitato OPC non vi siano almeno tre Amministratori Indipendenti e Non Correlati e Non Coinvolti, il Consiglio di Amministrazione provvederà a modificare - ai soli fini della valutazione dell'operazione in esame - la composizione del Comitato OPC affinché la stessa possa soddisfare i requisiti richiesti dal Regolamento e dalla Procedura. Qualora ciò non sia possibile, le attività di cui alla precedente lett. b) sono compiute, e il parere previsto alla successiva lett. f) è reso, da un esperto indipendente scelto dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.
- (f) Il Consiglio di Amministrazione delibera sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza previo parere motivato, vincolante e favorevole, sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, reso dal Comitato OPC di cui alla precedente lettera (b). o dall'esperto indipendente di cui alla precedente lett. c). Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato.
- (g) Alle delibere del Consiglio di Amministrazione si applicano le previsioni di cui al precedente articolo 5.4 (g), (h) e (i).
- (h) In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione può approvare un'Operazione di Maggiore Rilevanza, anche in presenza di un avviso contrario del Comitato OPC, qualora:

AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.	PROCEDURA	<i>Volume</i>	<i>Codice</i>	<i>Data Emissione</i>
	Operazioni Con Parti Correlate	1	PR-12	15/12/2004
		<i>N.ro Revisione</i>	<i>Data Revisione</i>	<i>Pagina</i>
		05	24/06/2021	13 di 20
Risorse, Esazione e commerciale				

A. se consentito dallo statuto della Società:

- (1) l'Assemblea ordinaria abbia previamente autorizzato il compimento dell'operazione; e
- (2) nel caso in cui i Soci Non Correlati che partecipano all'Assemblea al momento della votazione di tale autorizzazione rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale con diritto di voto e non consti il voto contrario della maggioranza dei Soci Non Correlati votanti; ovvero

B. laddove la previsione di cui al precedente paragrafo (i) non sia contenuta nello statuto della Società, il Consiglio di Amministrazione includa - nella proposta di deliberazione assembleare - una previsione che consenta al Consiglio di Amministrazione di dare esecuzione alla deliberazione assembleare di approvazione solo alle condizioni di cui al precedente paragrafo h) A, punto (2).

- (i) Entro 7 giorni dall'approvazione dell'operazione da parte del Consiglio di Amministrazione ovvero, qualora il Consiglio deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto (anche preliminare) sia concluso, la Società mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento.
- (j) A seguito della formalizzazione dell'operazione, si applicano *mutatis mutandis* gli obblighi informativi di cui all'articolo 7 che segue, a cura del Responsabile dell'Operazione.

5.6 DELIBERE QUADRO

- (a) Per le Operazioni con Parti Correlate che non siano di competenza dell'assemblea, né debbano essere da questa autorizzate, il Consiglio di Amministrazione può approvare, con un'unica delibera-quadro, una serie di operazioni tra loro omogenee, o realizzate in esecuzione di un disegno unitario con le stesse Parti Correlate o con determinate categorie di Parti Correlate,
- (b) Nel caso indicato al precedente paragrafo (a), ferme restando le esclusioni di cui al precedente articolo 4:
 - A. le disposizioni dei precedenti articoli 5.4 e 5.5 si applicano alla delibera-quadro dell'organo amministrativo a seconda che il prevedibile ammontare massimo del corrispettivo o il prevedibile valore massimo delle obbligazioni a carico della Società, cumulativamente considerato, rispettivamente, superi una delle soglie di cui alla definizione di Operazione di Importo Esiguo ovvero uno degli indici previsti nella definizione di Operazioni di Maggiore Rilevanza di cui alla presente Procedura;
 - B. le disposizioni dei precedenti articoli 5.4 e 5.5 non si applicano alle singole Operazioni con Parti Correlate concluse in esecuzione di una delibera-quadro del Consiglio di Amministrazione, a condizione che la delibera-quadro:
 - (1) abbia efficacia non superiore ad un anno;

AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.	PROCEDURA	<i>Volume</i>	<i>Codice</i>	<i>Data Emissione</i>
	Operazioni Con Parti Correlate	1	PR-12	15/12/2004
		<i>N.ro Revisione</i>	<i>Data Revisione</i>	<i>Pagina</i>
		05	24/06/2021	14 di 20
Risorse, Esazione e commerciale				

- (2) si riferisca ad Operazioni con Parti Correlate sufficientemente determinate;
- (3) indichi il prevedibile ammontare massimo cumulativamente considerato delle Operazioni con Parti Correlate che, nel periodo di efficacia della deliberazione, possono essere realizzate in attuazione della stessa;
- (4) contenga una adeguata illustrazione delle condizioni di ciascuna delle Operazioni con Parti Correlate previste e delle loro motivazioni;
- (5) sia oggetto di una completa informativa almeno trimestrale sulla sua attuazione al Consiglio di Amministrazione.

C. si applica in ogni caso, *mutatis mutandis*, il precedente articolo 5.4 (i);

D. qualora il prevedibile ammontare massimo del corrispettivo o il prevedibile valore massimo delle obbligazioni a carico della Società, cumulativamente considerato, superi almeno uno degli indici previsti nella definizione di Operazioni di Maggiore Rilevanza di cui alla presente Procedura, si applica, *mutatis mutandis*, il precedente articolo 5.5 (i)

5.7 OPERAZIONI DI COMPETENZA ASSEMBLEARE

- (a) Quando un'Operazione di Minore Rilevanza o un'Operazione di Maggiore Rilevanza sono di competenza dell'Assemblea, o devono essere da questa autorizzate, le disposizioni degli articoli 5.4 e 5.5 si applicano *mutatis mutandis* con riferimento all'approvazione - da parte del Consiglio di Amministrazione della Società - della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea.
- (b) Le proposte di deliberazioni relative ad Operazioni di Maggiore Rilevanza possono essere approvate anche in presenza di un avviso contrario degli Amministratori Indipendenti. In tale caso, il Consiglio di Amministrazione non darà attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea o non compirà gli atti di gestione dalla stessa autorizzati qualora i Soci Non Correlati che partecipano all'Assemblea al momento della votazione rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale con diritto di voto e la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti esprimano voto contrario alla proposta del Consiglio di Amministrazione.

6. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E COMUNICAZIONI AL PUBBLICO.

6.1 Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'art. 17 del Regolamento MAR, quest'ultimo riporta, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, almeno le seguenti informazioni:

- (a) la descrizione dell'operazione;
- (b) l'indicazione che la controparte dell'operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- (c) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
- (d) se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate ai sensi del paragrafo 2.1 e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'articolo 5.5 lett. (i);

AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.	PROCEDURA	<i>Volume</i>	<i>Codice</i>	<i>Data Emissione</i>
	Operazioni Con Parti Correlate	1	PR-12	15/12/2004
		<i>N.ro Revisione</i>	<i>Data Revisione</i>	<i>Pagina</i>
		05	24/06/2021	15 di 20
Risorse, Esazione e commerciale				

- (c) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione di cui all'articolo 4;
- (f) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario degli Amministratori Indipendenti.

7. OBBLIGHI INFORMATIVI.

7.1 Il Responsabile Amministrazione, Finanza, Controllo di Gestione e Contratti cura:

- l'invio all'Advisory Board e al Comitato OPC, su base almeno annuale, degli elementi informativi relativi all'applicazione dei casi di esenzione (fatta eccezione per le Operazioni di Importo Esiguo);
- l'invio al Comitato OPC, su base almeno annuale, degli elementi informativi relativi all'applicazione, alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, dell'esenzione relativa alle Operazioni Ordinarie, comunicate al Comitato OPC ai sensi dell'articolo 4.2(c) che precede, affinché il predetto possa effettuare le verifiche di competenza;
- la conservazione della documentazione relativa all'operazione per i successivi 5 anni.

AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.	PROCEDURA	<i>Volume</i>	<i>Codice</i>	<i>Data Emissione</i>
	Operazioni Con Parti Correlate	1	PR-12	15/12/2004
		<i>N.ro Revisione</i>	<i>Data Revisione</i>	<i>Pagina</i>
		05	24/06/2021	16 di 20
Risorse, Esazione e commerciale				

8. INDIVIDUAZIONE E TENUTA DELL'ELENCO PARTI CORRELATE.

8.1 L'Advisory Board ha il compito di individuare, sulla base delle informazioni ricevute in conformità alla presente Procedura o altrimenti conosciute, le Parti Correlate della Società, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 9 lett. (a). A tal fine, nei casi in cui l'individuazione di una Parte Correlata risulti complessa o controversa, l'Advisory Board può coinvolgere il Comitato OPC.

8.2 Ai fini di quanto previsto al paragrafo 8.1 che precede, i soggetti controllanti, gli amministratori, ai DIRS e gli altri soggetti indicati nell'articolo 114, comma 5, TUF, che siano Parti Correlate della Società trasmettono all'Advisory Board le informazioni necessarie al fine di consentire l'identificazione delle Parti Correlate e il loro inserimento nell'elenco delle Parti Correlate (l'"Elenco"), comunicando altresì in modo tempestivo eventuali aggiornamenti.

8.3 Il Dirigente Preposto alla redazione di documenti contabili societari:

(i) è responsabile della tenuta dell'Elenco, che comprende anche l'elenco dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche, secondo quanto previsto al successivo articolo 9 lett. (a), nonché dell'aggiornamento dello stesso sulla base delle informazioni ricevute in conformità alla presente Procedura o altrimenti conosciute dall'Advisory Board;

(ii) trasmette l'Elenco all'Amministratore Delegato, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Comitato OPC, al Responsabile Amministrazione, Finanza, Controllo di Gestione e Contratti e al Collegio Sindacale per l'applicazione della presente Procedura in occasione di ogni aggiornamento o, comunque, almeno trimestralmente, con obbligo di divulgazione a tutti i soggetti coinvolti.

9. INDIVIDUAZIONE DEI DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE

(a) I DIRS sono individuati dall'Amministratore Delegato di SAM, con il supporto del Responsabile Amministrazione, Finanza, Controllo di Gestione e Contratti, sulla base dell'organigramma nella sua evoluzione temporale e delle informazioni ricevute dalla Società in conformità alla presente Procedura o altrimenti conosciute. Si applica *mutatis mutandis* quanto previsto al precedente articolo 8.1

(b) L'elenco dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche viene rivisto ogni volta che ne sia ravvisata la necessità sulla base delle informazioni ricevute dall'Amministratore Delegato e dal Responsabile Amministrazione, Finanza, Controllo di Gestione e Contratti, in conformità alla presente Procedura o altrimenti conosciute e, comunque, almeno annualmente.

(c) Ai fini di quanto previsto al precedente articolo 8.3, il Responsabile Amministrazione, Finanza, Controllo di Gestione e Contratti trasmette al Dirigente Preposto alla redazione di documenti contabili societari e all'Advisory Board l'elenco di cui al precedente paragrafo (a) in occasione di ogni suo aggiornamento e, comunque, almeno annualmente.

AUTOSTRAD MERIDIONALI S.p.A.	PROCEDURA	<i>Volume</i>	<i>Codice</i>	<i>Data Emissione</i>
	Operazioni Con Parti Correlate	1	PR-12	15/12/2004
		<i>N.ro Revisione</i>	<i>Data Revisione</i>	<i>Pagina</i>
		05	24/06/2021	17 di 20
Risorse, Esazione e commerciale				

10. COMUNICAZIONI ALLA SOCIETÀ

Le Parti Correlate comunicano tempestivamente all'Advisory Board al seguente recapito: Advisory Board di Autostrade Meridionali S.p.A. c/o Centro Direzionale isola A/7, Via G. Porzio 4, 80143 Napoli le informazioni necessarie per consentire alla Società di adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento e dalla presente Procedura.

11. DISPOSIZIONI GENERALI

- a) Il Responsabile Amministrazione, Finanza, Controllo di Gestione e Contratti provvederà affinché, nella relazione finanziaria semestrale e nella relazione sulla gestione annuale, siano fornite le informazioni sulle Operazioni con Parti Correlate indicate nell'art. 5, comma 8, del Regolamento.
- b) In sede di approvazione da parte dei competenti organi della Società di ogni documento contabile periodico (relazione finanziaria annuale, semestrale e informazioni finanziarie periodiche aggiuntive), il Responsabile Amministrazione, Finanza, Controllo di Gestione e Contratti renderà disponibile, a beneficio delle strutture aziendali del Gruppo, le informazioni necessarie al Responsabile dell'Operazione ai fini della verifica circa la minore/maggiore rilevanza dell'operazione.
- c) Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Procedura, si applica il Regolamento.
- d) La presente Procedura deve essere interpretata in conformità ai principi indicati nelle comunicazioni interpretative della Consob.
- e) Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità della Procedura alla disciplina applicabile, nonché sull'osservanza della stessa e ne riferisce all'assemblea ai sensi dell'art 2429 cod. civ. ovvero dell'art. 153 del TUF.
- f) la Società, per il tramite della Direzione Risorse, Esazione e Commerciale informa le competenti posizioni/strutture della Società della revisione della presente Procedura, che avviene secondo le modalità indicate in Premessa.

AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.	PROCEDURA	<i>Volume</i>	<i>Codice</i>	<i>Data Emissione</i>
	Operazioni Con Parti Correlate	1	PR-12	15/12/2004
		<i>N.ro Revisione</i>	<i>Data Revisione</i>	<i>Pagina</i>
05		24/06/2021	18 di 20	
Risorse, Esazione e commerciale				

ALLEGATO 1

Definizioni di parti correlate e operazioni con parti correlate e definizioni ad esse funzionali secondo i principi contabili internazionali

Parte Correlata:

Una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.

- a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:
 - i. ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
 - ii. ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
 - iii. è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.
- b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
 - i. l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
 - ii. un'entità è una collegata o una joint venture dell'altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
 - iii. entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;
 - iv. un'entità è una joint venture di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
 - v. l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata. Se l'entità che redige il bilancio è essa stessa un piano di questo tipo, anche i datori di lavoro che la sponsorizzano sono correlati all'entità che redige il bilancio;
 - vi. l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
 - vii. una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante)
 - viii. l'entità, o un qualsiasi membro di un Gruppo a cui essa appartiene, presta Servizi di direzione con responsabilità strategiche all'entità che redige il bilancio o alla controllante dell'entità che redige il bilancio [IAS 24, paragrafo 9].

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una joint venture comprende le controllate della joint venture. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12]

<i>AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.</i>	PROCEDURA	<i>Volume</i>	<i>Codice</i>	<i>Data Emissione</i>
	Operazioni Con Parti Correlate	1	PR-12	15/12/2004
		<i>N.ro Revisione</i>	<i>Data Revisione</i>	<i>Pagina</i>
05		24/06/2021	19 di 20	
Risorse, Esazione e commerciale				

Operazione con Parte Correlata:

Un'operazione con una parte correlata è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo [IAS 24, paragrafo 9]⁸.

Controllo: Un investitore controlla un'entità oggetto di investimento quando è esposto o ha diritto ai rendimenti variabili derivanti dal proprio rapporto con la stessa e nel contempo ha la capacità di incidere su tali rendimenti esercitando il proprio potere su tale entità. [Appendice A dell'IFRS 10]

Controllo Congiunto: Con controllo congiunto si intende la condivisione, su base contrattuale, del controllo di un accordo, che esiste unicamente quando per le decisioni riguardanti le attività rilevanti è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo. [Appendice A dell'IFRS 11]

Dirigenti con responsabilità strategiche: I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa [IAS 24, paragrafo 9].

Influenza Notevole: L'Influenza Notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della partecipata senza averne il controllo o il controllo congiunto. [IAS 28]

Joint Venture: Con Joint Venture si intende un accordo a controllo congiunto in base al quale le parti che detengono il controllo congiunto vantano diritti sulle attività nette dell'accordo. [Appendice A dell'IFRS 11]

Società Collegata: La Società Collegata è l'entità su cui l'investitore esercita un'influenza notevole. [IAS 28]

Società Controllata: La società controllata è un'entità controllata da un'altra entità [Appendice A dell'IFRS 10].

Stretti Familiari: Si considerano stretti familiari di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:

- a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
- c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente [IAS 24, paragrafo 9].

Principi interpretativi delle definizioni

3.1 Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica [IAS 24, paragrafo 10].

⁸ Tra tali operazioni rientrano:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

AUTOSTRAD MERIDIONALI S.p.A.	PROCEDURA	<i>Volume</i>	<i>Codice</i>	<i>Data Emissione</i>
	Operazioni Con Parti Correlate	1	PR-12	15/12/2004
		<i>N.ro Revisione</i>	<i>Data Revisione</i>	<i>Pagina</i>
		05	24/06/2021	20 di 20
Risorse, Esazione e commerciale				

3.2 L'interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.